

# **Lipe I trimestre 2025: trasmissione entro il 3 giugno 2025**

Entro il 3 giugno 2025 occorre effettuare la trasmissione dei dati relativi alle **liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre del 2025**.

Ciò in linea con le previsioni di cui all'art. 21-bis, comma 1, del D.L. n. 78/2010.

Eventuali inadempimenti sconteranno la sanzione ex art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997.

Dunque, l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è punita con la sanzione amministrativa **da euro 500 a euro 2.000**. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata **entro i quindici giorni successivi** alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

È ammesso il **ravvedimento operoso** ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

Detto ciò, ad esempio ipotizzando un invio della comunicazione con correzione/invio nei 15 giorni e versamento della sanzione nei 90 gg, il contribuente dovrà versare la sanzione di € 27,78 (riduzione a 1/9). Laddove invece all'invio della comunicazione nei 15 giorni, corrisponderà un versamento della sanzione post 90 gg sarà necessario versare € 31,25 euro (riduzione a 1/8).

Con l'invio della comunicazione oltre i 15 gg le suddette sanzioni salgono rispettivamente a: 55,56 € e 62,50 €.

Pienamente operative le regole sui **versamenti cumulativi**.

A tal proposito, il D.Lgs. n. 1/2024, art. 9, comma 1, considerando anche la successiva modifica dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 108/2024 è intervenuto sull'art. 1 del D.P.R. n. 100/1998, nello specifico all'art. 1, comma 4, prevedendo l'innalzamento a 100 euro – in luogo del previgente limite di 25,82 euro dell'importo minimo dell'IVA periodica dovuta che deve essere versata all'Erario.

Qualora l'importo dell'IVA periodica non superi l'importo di 100 euro, tale imposta può essere versata insieme all'IVA dovuta relativa al mese successivo, il cui importo sarà, pertanto, incrementato in maniera corrispondente (vedi Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E/2024).

Il versamento dell'IVA periodica sotto soglia dovrà essere comunque effettuato entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento.

Le informazioni da trasmettere con la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA sono state oggetto di aggiornamento con il provv. Agenzia delle Entrate, Prot. n. 125654/2024.

Tra le novità ad esempio **l'eliminazione del codice 2** nel paragrafo "Eventi eccezionali" delle istruzioni, destinato alle federazioni, associazioni e società sportive, legittimate alla sospensione dei versamenti in base alle disposizioni normative adottate a seguito di calamità o eventi eccezionali. Per trasmettere la comunicazione trimestrale occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga:

- I dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
- i dati delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento;
- i dati del dichiarante.

Per creare il file si può utilizzare l'apposito [software di compilazione](#) dell'Agenzia delle Entrate.

Il file può essere trasmesso tramite il portale fatture e corrispettivi.

(MF/ms)